

COMUNE DI NEPI

Piazza del comune, 20 – 01036 Nepi (VT)

IUC (Imposta Unica Comunale) composta da Imu, Tasi e Tari

Dal 1° Gennaio 2014 è in vigore la nuova Imposta Unica Comunale "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014, art. 1, commi 639 e seguenti) ed è integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale in data 15.07.2014, unitamente alla determinazione delle Tariffe ed Aliquote riferite a ciascuna componente.

IMU

Con deliberazione n. 30 del 15/07/2014 il Comune di Nepi ha stabilito le aliquote e detrazioni IMU da applicare per l'anno 2014.

Con deliberazione n. 29 del 15/07/2014 il Comune di Nepi ha approvato il nuovo regolamento IMU.

Sono soggetti all'Imu

Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività.

Sono assoggettati i seguenti immobili: Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

<u>Terreni agricoli:</u> sino al 2013 sono stati esenti. Per il 2014 bisogna attendere il decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, con il quale sono individuati i comuni nei quali, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri.

Dal primo gennaio 2014 **l'imposta municipale propria** (IMU) **non si applica** al possesso dell'**abitazione principale e** delle **pertinenze della stessa** ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune (0,5 %) e le detrazioni relative (art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011).

L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di immobili:

- unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da <u>anziani o disabili</u> che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle <u>cooperative edilizie a proprietà indivisa</u>, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad <u>alloggi sociali</u> come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- alla <u>casa coniugale</u> assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557.

• <u>l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito</u> dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel limite di € 200,00 della rendita risultante in catasto, sulla base di apposita dichiarazione dei requisiti richiesti da parte del soggetto passivo da presentarsi secondo le modalità indicate dall'art. 12, comma 4, del regolamento IMU. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Per beneficiare di tali equiparazioni all'abitazione principale è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

AVVERTENZA:

Si ricorda che la legge di stabilità 2013 (art 1, c.380, legge n. 228/2012) ha "riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D" calcolato ad aliquota standard 0,76%. Ne consegue che per tali immobili , cui l'aliquota fissata dal Comune di Nepi nel 2014 è lo 0,8% ,l'imposta va suddivisa applicando alla base imponibile : l'aliquota "standard" dello 0,76% a favore dello Stato, l'aliquota dello 0,04 % a favore del Comune.

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	0,80 %
Aliquota prevista per l'abitazione principale e ad essa assimilate, iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,anche se iscritte in catasto unitamente	0,50 %
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	0,80 % di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,04 % è la quota di competenza comunale
Detrazione per l'abitazione principale (A1/A8/A9)	€ 200,00

Quando e come si versa

L'imposta, per il 2014, è versata in due rate scadenti il 16 giugno (acconto) e 16 dicembre 2014 (saldo). In sede di saldo dovranno essere effettuati i conguagli dovuti in seguito alle modifiche delle aliquote e del regolamento comunale.

Il versamento dell'imposta va effettuato mediante utilizzo del Modello F24 o dell'apposito bollettino postale.

Codici Tributo

TRIBUTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
3912	IMU - IMPOSTA MUNIC.PROPRIA SU ABITAZ.PRINC.E REL.PERTINEN.A.13,C.7DL201/11-COMUNE
3913	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-COMUNE
3916	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI - COMUNE
3918	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUNE
3923	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-INTERESSI DA ACCERTAMENTO-COMUNE
3924	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-SANZIONI DA ACCERTAMENTO-COMUNE
3925	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - STATO

TASI

Con deliberazione n. 32 del 15/07/2014 il Comune di Nepi ha stabilito le aliquote TASI da applicare per l'anno 2014.

Con deliberazione n. 31 del 15/07/2014 il Comune di Nepi ha approvato il nuovo regolamento TASI.

Sono soggetti alla Tasi

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, le aree edificabili ed i fabbricati rurali.

- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata sono soggetti sia il possessore (proprietario ecc) che l'occupante (comodatario, affittuario o inquilino). Nel Comune di Nepi l'occupante versa nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, la restante parte è versata dal possessore.

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	0,10%
Abitazione principale di categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze	0,10%
Altre tipologie di immobili	0,25%

Quando e come si versa

L'imposta, per il 2014, è versata in due rate scadenti il 16 ottobre (acconto 50%) e 16 dicembre 2014. Il versamento dell'imposta va effettuato mediante utilizzo del Modello F24 o dell'apposito bollettino postale.

Codici Tributo

TRIBUTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
3958	TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3959	TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3960	TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER LE AREE FABBRICABILI -ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3961	TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER ALTRI FABBRICATI -ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3962	TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE-INTERESSI
3963	TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI-SANZIONI

Quando e come si effettua la dichiarazione

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU; di conseguenza, la dichiarazione TASI non deve essere presentata nei casi in cui non deve essere presentata la dichiarazione IMU. Gli occupanti, diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, dato che non hanno mai presentato una dichiarazione IMU, hanno l'obbligo di presentarla a partire dall'anno 2014.

TARI

Con deliberazione n. 35 del 15/07/2014 il Comune di Nepi ha determinato le tariffe della TARI da applicare per l'anno 2014.

Con deliberazione n. 33 del 15/07/2014 il Comune di Nepi ha approvato il nuovo regolamento TARI.

La componente TARI è destinata alla copertura di costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La Tari sostituisce la Tares applicata nel 2013.

Viene eliminata l'applicazione della maggiorazione di 30 cent/mq. applicata con la Tares nel 2013 in quanto i relativi costi per i servizi indivisibili sono coperti con la Tasi.

E' stata eliminata la quota variabile dal calcolo dei locali di pertinenza dell'abitazione.

E' stata eliminata la riduzione prevista per l'unico occupante in quanto il calcolo progressivo della tariffa è incluso nella diversa misura della quota variabile in base al numero degli occupanti.

Le scadenze di pagamento in due rate (per il 2014):

la prima con scadenza al 16/11/2014 (17 in quanto festivo)

la seconda con scadenza al 16/02/2015

I modelli di versamento verranno inviati dal comune di Nepi già compilati.

Codici Tributo

3944	TARES-TARI	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ART. 1, C. 639, L. N. 147/2013 - TARES – ART. 14 DL N. 201/2011
3945	TARES-TARI	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ART. 1, C. 639, L. N. 147/2013 - TARES - ART. 14 DL N. 201/2011 – INTERESSI
3946	TARES-TARI	TARI – TASSA SUI RIFIUTI - ART. 1, C. 639, L. N. 147/2013- TARES – ART. 14 DL N. 201/2011 - SANZIONI

Quando e come si effettua la dichiarazione

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, ove esistente, e il numero degli occupanti l'immobile.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

ATTENZIONE:

Sul sito <u>www.comune.nepi.vt.it</u> si può effettuare il calcolo di quanto dovuto, stampare il modello F24 ed effettuare la visura sul sito dell'Agenzia del Territorio della rendita catastale dell'immobile.

ALIQUOTE IMU e TASI APPLICATE PER L'ANNO 2014

		IMU	Т	TASI	
		Aliquota	Aliquota	% a carico occupante	
Aliquota ordinaria (di base) da applicare nei cas	i non specificati	0,80 %	0,25%	30	
1. Abitazione principale di Categoria A1/A8 e A9 e rela	tive pertinenze di				
Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria		0,50 %	0,10 %		
Pertinenze dell'abitazione principale di cui al punto 1.	che non rientrano tra				
quelle sopra rappresentate		0,80 %	0,25%	30	
2. Abitazione principale di Categ. diversa da A1/A8 e A	9 e relative pertinenze				
di Categ. C2/C6 e C7 max 1 per categoria			0,25%		
Pertinenze dell'abitazione principale di cui al punto 2	che non rientrano tra				
quelle sopra rappresentate		0,80 %	0,25%	30	
3. Abitazione non locata di anziano e/o disabile reside	ente in casa di riposo e				
relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per cat	egoria		0,25%		
Pertinenze dell'abitazione di cui al punto 3. che no	n rientrano tra quelle				
sopra rappresentate		0,80 %	0,25%	30	
4. Abitazione non locata di cittadino Italiano res					
pensionato e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 i			0,25%		
Pertinenze dell'abitazione di cui al punto 4. che no	n rientrano tra quelle				
sopra rappresentate		0,80 %	0,25%	30	
5. Abitazione non locata di cittadino Italiano resid					
all'AIRE pensionato nel Paese di residenza e relativ	e pertinenze di Categ.		0,25%		
C2/C6 e C7 max.1 per categoria					
Pertinenze dell'abitazione di cui al punto 5. che no	n rientrano tra quelle				
sopra rappresentate		0,80 %	0,25%	30	
Alloggi sociali Iacp o ex Iacp			0,25%		
Alloggi diversi da quelli sociali Iacp o ex Iacp regolarn	-	0,80 %	0,25%	30	
Unità immobiliari di coop. a proprietà indivisa assegnate ai soci			0,25%		
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola			0,10%	30	
Fabbricati diversi dalle abitazioni e dalle pertinenze de	lle stesse	0,80 %	0,25%	30	
Terreni agricoli					
Aree fabbricabili		0,80 %	0,25%	30	
Abitazione asso	egnata dal Giudice della	separazione			
Proprietario non assegnatario non residente e non dim	norante				
Comproprietario assegnatario residente e dimorante			0,25%		
Assegnatario non proprietario residente e dimorante			0,25%	30	
Fabbricati dati in uso	gratuito a parenti in line	a retta di 1° grac	lo		
Abitazioni diverse da A1/A8/A9 e relative pertinenze	Rendita fino a 200€		0,25%		
(va sommata la rendita dell'abitazione con le	Parte eccedente i				
pertinenze e poi distinta la franchigia di € 200,00	200€	0,80%	0,25%	30	
che resta a carico del proprietario)					
Abitazioni A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (va	Rendita fino a 200€	0,50%	0,10%		
sommata la rendita dell'abitazione con le pertinenze	Parte eccedente i				
e poi distinta la franchigia di € 200,00 che resta a	200€	0,80%	0,25%	30	
carico del proprietario)	ioni ner usufruire della i				

Altre condizioni per usufruire della riduzione

ESPLICITA DICHIARAZIONE IMU/TASI CON ALLEGATO IL CONTRATTO DI COMODATO (ANCHE NON REGISTRATO)

DA INVIARE AL COMUNE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO

E NON PUO', IN NESSUN CASO, AVERE EFFETTI RETROATTIVI.

DETRAZIONI

IMU	Abitazione principale di cat. A1 A8 e A9			200,00
VERSAMEN'	TO MINIMO ANNUALE	IMU	€	12,00
		TASI	€	12,00

Per qualsiasi chiarimento e ulteriori informazioni è a disposizione l'Ufficio Tributi ai numeri telefonici 0761- 5581450 - E-mail: tributi@comune.nepi.vt.it - P.E.C. comune.nepi.vt@legalmailpa.it